RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

del DIRITTO DI FAMIGLIA e della PEDAGOGIA DELLE PERSONE

1/2021

Direttori Scientifici **Claudio De Luca | Damiano Marinelli**

CON I CONTRIBUTI DI

Angela **Allegria**

Chiara **Gambelunghe**

Gianfranco **D'Aietti**

Federica **Federici** e Mario **Petrosino**

Marco **Ferrari**

Rossella **Marzullo**

IN QUESTO NUMERO

- *I blocchi nella mediazione familiare in riferimento alla trattazione dei profili economico-patrimoniali della famiglia*
- *Minori sottratti alle famiglie di origine: tutela o abuso?*
- *Strumenti informatici predittivi e mediazione nelle separazioni e divorzi*
- *La scuola è a scuola?*
- *Un problema giuridico di valenza essenzialmente pedagogica: dagli atti illeciti commessi dal minore scaturisce una responsabilità civile dei genitori per «*culpa in educando*»*
- *Le risposte trattamentali per i minori autori di reato:* paidéia *o* ius corrigendi?

Editrice ADMAIORA

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE
del DIRITTO DI FAMIGLIA e della PEDAGOGIA DELLE PERSONE
n. 1/2021

Direttori Scientifici
Claudio De Luca | Damiano Marinelli

Comitato Scientifico
Simone Budelli
Fabrizio Criscuolo
Paolo Vadalà

Direttore Responsabile
Maria Emilia Intrieri

Editore
Editrice "Ad Maiora s.r.l.s."
Sede legale:
Via G. Antonelli, 18 – 00197 Roma (RM)
Tel. 0687155207
editrice@admaioraonline.com
www.edizioniadmaiora.it

Redazione
Editrice "Ad Maiora s.r.l.s."
Via A. di Francia, 62 – 76125 Trani (BT)
Tel. 0883508870
editrice@admaioraonline.com
www.edizioniadmaiora.it

Iscritta al n. RG. 2326/2020
V.G. n. 7/2020
del registro periodici della Cancelleria
del Tribunale di Trani

ISSN: 2785-146X

Settembre 2021

Stampa
Grafica 080 Srl
Via dei Gladioli, 6 – Z.I. ASI Lotto F1/F2
70124 Modugno (BA)
Tel. 0805326000
info@grafica080.com

Direttore di Redazione
Triestina **BRUNO**

Comitato di Redazione
Cristiana **ARDITI DI CASTELVETERE** - Francesca **BRUNO** - Francesco **BUCCINI** - Monica **CARUSO** - Donatella **CERÈ** - Alfredo **CIRILLO** - Elisa **COCCHI** - Luca **DATTOLO** - Ester **DI NAPOLI** - Maurizio **DIOGUARDI** - Leonardo **DI RUSSO** - Federica **FEDERICI** - Andrea **FELICETTI** - Marco **FERRARI** - Nicoletta **FIORINI** - Chiara **GAMBELUNGHE** - Enrica **GRAVERINI** - Leonardo **GORBI** - Monica **LASALA** - Pina **LI PETRI** - Rossella **MARZULLO** - Giada **MATERAZZO** - Francesco **PANTALEO MAZZA** - Luciana **PETROSINO** - Ivana **ROSSI** - - Maria **SAMMARRO** - Fabrizio Maria **SANSI** - Maria Letizia **SASSI** - Vincenzo **SCALCIONE** - Daniela **SEPIO** - Alessio **SPINELLI** - Francesca **SORBERA** - Floriana **TAMBURINI** - Laura **TANGANELLI** - Laura **VOLPINI**

Procedura di valutazione dei contributi

I contributi inviati sono stati inizialmente valutati dalla direzione scientifica che ha verificato la connessione dell'argomento trattato con la materia oggetto della Rivista, l'eventuale presenza di carenze sotto il profilo scientifico e la corrispondenza del testo alle linee editoriali.

Successivamente, i lavori sono stati sottoposti alla valutazione da parte del Comitato Scientifico, il cui esito ha potuto comportare l'accettazione integrale del testo, l'accettazione del testo con proposte migliorative non sostanziali, l'accettazione del testo subordinata a modifiche sostanziali.

I contributi pubblicati, pertanto, sono stati valutati positivamente, mentre quelli non pubblicati sono stati restituiti agli Autori.

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE
del DIRITTO DI FAMIGLIA e della PEDAGOGIA DELLE PERSONE
n. 1/2021

INDICE | SOMMARIO

EDITORIALI

Claudio **De Luca**, p. 3
Damiano **Marinelli**, p. 5

Angela **Allegria**, *I blocchi nella mediazione familiare in riferimento alla trattazione dei profili economico-patrimoniali della famiglia*, p. 7

Chiara **Gambelunghe**, *Minori sottratti alle famiglie di origine: tutela o abuso?*, p. 13

Gianfranco **D'Aietti**, *Strumenti informatici predittivi e mediazione nelle separazioni e divorzi*, p. 23

Federica **Federici** e Mario **Petrosino**, *La scuola è a scuola?*, p. 34

Marco **Ferrari**, *Un problema giuridico di valenza essenzialmente pedagogica: dagli atti illeciti commessi dal minore scaturisce una responsabilità civile dei genitori per* «culpa in educando», p. 44

Rossella **Marzullo**, *Le risposte trattamentali per i minori autori di reato:* paidéia *o* ius corrigendi*?*, p. 49

L'EDITORIALE

di

Damiano Marinelli

Durante questi ultimi nove mesi ci siamo interrogati per concepire la "Rivista scientifica trimestrale del DIRITTO DI FAMIGLIA e della PEDAGOGIA DELLE PERSONE", dal titolo ai contenuti, al fine di dare vita ad una novità che non c'era nel panorama editoriale in Italia. Quando si scrive "di famiglia e di persone", dei diritti legati ai componenti del nucleo famigliare e dei diritti più ampliamente legati alle persone, si percepisce, anche dai non esperti di settore, che trattare questi temi con la sola lente del diritto spesso non fa apprezzare tutte le sfumature e riflessi che pure, indubbiamente, ci sono e che possono anche avere una rilevanza non certo secondaria. Assumere una osservazione che comprenda diversi elementi, dotata di una capacità interdisciplinare, porta ad una visione (e spesso ad una risoluzione) delle vicende poste all'attenzione del professionista specializzato, e determina infine anche alla maggiore e reale comprensione di quelle che sono le pronunce della nostrana giurisprudenza.

Il diritto di famiglia e delle persone è prima di tutto una parte rilevantissima del diritto civile particolarmente viva, che nel corso del tempo ha subito modifiche che hanno cercato di allinearla ai mutamenti sociali che sempre plasmano la collettività. Si pensi, prima fra tutte, alla conquista dell'eguaglianza giuridica dei coniugi, al riconoscimento dell'eguaglianza tra figli legittimi e illegittimi (figli naturali). E tante altre saranno le inevitabili modifiche che si susseguiranno, così come ormai impetuosi e travolgenti sono i mutamenti sociali di cui siamo alcune volte attori e altre volte spettatori.

Continuando nella nostra metafora, celebre è l'espressione di Jemolo utilizzata per rivendicare l'autonomia della famiglia che è una «isola che il mare del diritto deve solo lambire». Dopo tanti anni, questa felice intuizione, è ancora valida, se solo se ne modificano le premesse: la famiglia rimane un'isola rispetto al mare del diritto, una cellula sociale (la prima) che vive di una propria regolamentazione interna, non determinata solo da convenzioni e convenienze socio economiche, ma supportata ed agitata da rapporti e valutazioni non prettamente mercantili. E allora quando il mare del diritto inonda l'isola familiare? Quando la regolamentazione interna non riesce più a soddisfare gli abitanti della stessa isola, o quando gli stessi abitanti, non essendo capaci di tutelarsi autonomamente (si pensi ai figli minori), devono rivolgersi all'esterno (o l'esterno agisce proprio motu*). E, a quel punto, l'isola può essere spazzata via letteralmente da uno tsunami, in quanto se ci si rivolge al mare, non lo si potrà più governare. Fuor di metafora, alcune volte la norma, e di più la giurisdizione, irrompe nella vita più o meno tranquilla della famiglia, fino a renderla un'altra cosa, una nuova cosa, alcune volte al di fuori di ogni possibile prospettazione. E quando la* iuris dictio *irrompe, la discrezionalità dell'intervento singolo e specifico può creare, al contrario di quanto vorrebbe uno dei più importanti e noti principi contenuto nell'articolo tre della Costituzione, una situazione di disuguaglianza rispetto a posizioni simili o addirittura identiche. Pensiamo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per l'*ex *coniuge o per la prole, non tanto rispetto all'*an*, ma al* quantum*. Tanto che in questo caso gli stessi operatori del diritto spesso hanno difficoltà nel prospettare ai propri assistiti una valutazione specifica* ex ante*. Oppure, pensiamo alle diverse previsioni circa alcune opportunità in alcune Corti ed in altre no (si pensi, ad esempio, alla clausola di trasferimento immobiliare in un atto di separazione congiunta ed alla necessità di un ulteriore intervento notatile).*

*V'è però un modo per incanalare la forza del mare, per "*operare insieme*". Già Seneca osservava come non esista vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Vi sono dunque delle modalità che permettono alle parti di rimanere prime attrici e non spettatrici dei propri destini: basti pensare, in sede di separazione, alla separazione consensuale invece che alla separazione giudiziale, così come alla cessazione degli effetti civili del*

matrimonio anche qui con un unico ricorso consensuale, piuttosto che con un procedimento prettamente contenzioso e giudiziale. Ma di più e prima, si pensi all'uso delle tecniche di mediazione, nel campo della famiglia e della possibile attività di negoziazione assistita.

Questa Rivista vede la propria luce dopo la fortunata uscita del volume "Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare", della stessa casa editrice, che ho personalmente ideato e curato e che tanto successo ha riscosso presso i professionisti, e che vedeva un referente scientifico di indiscusso prestigio: il Prof. Avv. Michele Filippelli ed una direttrice editoriale determinata e determinante: l'Avv. Triestina Bruno. Da questo volume vogliamo (ri)partire, per veleggiare, con una nuova rivista, capace di interrogarci, grazie allo strumento della interdisciplinarità, sulle stesse argomentazioni, ampliandole i confini anche ai diritti della persona.

*Infine, la rivista ha ottenuto il patrocinio dell'Associazione Legali Italiani – **ALI (www.associazionelegaliitaliani.it)** che in questi anni si è dimostrata sempre presente nel realizzare attività informative e convegnistiche rispetto alle materie trattate ed in particolar modo rispetto alle novità di un diritto di famiglia e della persona, sempre ed in costante modificazione, così come la vita che trasforma, arricchisce e modifica gli Istituti Giuridici che si devono plasmare in base ai cambiamenti che la nuova sociologia impone. Così come una isola che si estende e si fa piccola in base, anche, all'acqua del suo mare che la lambisce, la sfiora e ne trasforma i confini, con forza, bellezza e spesso sapienza naturale.*

Dunque sono più che onorato (e soddisfatto) per la ricerca di questa Isola, che forse non c'era e adesso c'è. Luogo in cui si potranno trovare e (ri)trovare giuristi, mediatori familiari, giudici, psicologi, filosofi, pedagoghi, assistenti sociali e tutti gli altri professionisti, che a vario titolo ruotano intorno alle vicende della famiglia, ed in generale della persona e ai diritti che ne discendono e conseguono, incidendo, plasmando e creando nuove realtà da osservare ed indagare.

Strumenti informatici predittivi e mediazione nelle separazioni e divorzi

*di Gianfranco D'Aietti**

Il mondo del legal tech *ha appena cominciato a fornire strumenti diagnostici di consulenza giuridico-legale nel settore delle separazioni e divorzi. Pur non essendo veri sistemi di "intelligenza artificiale", forniscono finalmente strumenti di misurazioni obiettive per ricavare valori mediani degli assegni di separazione e divorzio dando parametri di equità ragionata alla discrezionalità decisionale che non dovrebbe mai essere arbitraria. Nel settore della mediazione familiare questi sistemi predittivi forniscono, un supporto per fornire riferimenti economici obiettivi ed affidabili che, impostati fin dall'inizio dal mediatore, rassicurano i* partner *e consentono di migliorare e accelerare il percorso di mediazione interpersonale.*

The world of legal tech *has just started to provide diagnostic tools for legal advice in the field of separation and divorce. Although they are not true 'artificial intelligence' systems, they finally provide objective measurement tools to derive median values of separation and divorce allowances by offering parameters of reasoned fairness to decision-making discretion, which should never be arbitrary. In the field of family mediation, these predictive systems provide support for objective and reliable economic benchmarks that, set at the outset by the mediator, reassure the partners and enable the interpersonal mediation process to be improved and accelerated.*

Parole chiave: *Strumenti informatici predittivi, Mediazione, Separazione, Divorzi.*
Keywords: *Predictive computer tools, Mediation, Separation, Divorce.*

Sommario: 1. Una storia - 2. L'udienza presidenziale nelle separazioni - 3. La controversia economica - 4. Mancanza di criteri di riferimento - 5. Incertezza sui criteri quantitativi - 6. I due profili davvero importanti - 7. La paura e l'incertezza - 8. Una chiave di soluzione - 9. Parametri obiettivi - 10. La determinazione dell'«equità media» - 11. La novità del metodo e l'interesse del Foro - 12. I benefici raggiunti - 13. Il metodo D'Aietti e il programma informatico ReMida Famiglia - 14. La impostazione dei problemi economici - 15. L'utilizzazione del metodo delle tabelle della famiglia nel settore giudiziario - 16. Una visione comparativa nel mondo dell'utilizzo di sistemi informatici per la Famiglia - 17. La individuazione di criteri obiettivi e la mediazione - 18. I metodi delle mediazioni familiari e il profilo economico - 19. Le scuole di mediazione: riservare la parte economica ad un momento finale - 20. Rivedere l'impostazione cronologica - 21. La preparazione del mediatore e l'aspetto giuridico-legale - 22. Strumenti diagnostici - 23. Metodi per individuare l'aspetto economico-patrimoniale - 24. Utilizzazione di sistemi di diagnosi legale - 25. Il mediatore familiare e le modalità di utilizzo di sistemi diagnostici economici - 26. La funzione svolta dal sistema informatico - 27. I vantaggi di un sistema diagnostico di consulenza giuridica - 28. Conclusioni.

1. Una storia

Nel 2008 un piccolo **tribunale** tra le montagne della Valtellina era rimasto senza presidente. Avevo quasi sessant'anni e facevo il magistrato da 35 anni. Feci domanda e fui nominato. Cominciò così la mia avventura nella sconosciuta materia delle separazioni e divorzi.

2. L'udienza presidenziale nelle separazioni

Mi resi conto ben presto che il presidente del tribunale gestisce una delle fasi più delicate dei conflitti familiari: **l'udienza presidenziale** è un crogiuolo di tensioni, emotività e aspettative. Vanno emessi provvedimenti urgenti relativi ad affidamento e collocamento dei figli minori e va, soprattutto, regolamentata la ripartizione delle risorse economiche.
Questi provvedimenti, anche se provvisori, valgono per tutto il giudizio e, nella maggior parte dei casi, vengono sostanzialmente confermati nelle sentenze finali. Si tratta quindi di una responsabilità delicata e impegnativa, che incide significativamente sull'intera esistenza di più persone.

3. La controversia economica

Nelle vicende coniugali[1] contenziose le pretese e le offerte economiche in genere, all'inizio, sono molto lontane. La forbice si riduce dopo mesi e mesi (a volte anni) di **estenuanti trattative** che lacerano i rapporti e producono tensioni gravissime nei figli minori (con conseguenze talora difficilmente riparabili). Questo genera **incertezze** e il contenzioso economico si trascina a lungo riverberandosi sugli aspetti personali e innescando un circuito vizioso di tensioni e accuse destinato a durare anche dopo la fine del processo.

4. Mancanza di criteri di riferimento

Per quanto riguarda gli aspetti economici e la misura degli assegni di mantenimento, cercai **criteri** di riferimento **obiettivi**, ma non li trovai. Anzi, scoprii che in una rilevazione promossa dall'A.N.M.[2], in tanti convegni, relazioni e studi era stata spesso ferocemente criticata la estrema variabilità delle decisioni dei tribunali italiani e la mancanza di criteri[3]. La situazione non è mutata negli anni successivi[4].

5. Incertezza sui criteri quantitativi

Nel mio primo anno avevo telefonato varie volte ai miei colleghi, presidenti di altri tribunali della Lombardia, per sottoporre alcuni miei casi, ma le loro risposte erano state evasive e molto discordanti. Scoprii, sbigottito, che le prassi giudiziarie locali erano vistosamente diverse e spesso, in situazioni sostanzialmente simili, venivano attribuiti, in via giudiziaria, assegni in misura anche notevolmente differenti, senza, però, che venisse esplicitato alcun criterio di riferimento. Per un

---

[1] Le crisi coniugali in procedimenti giudiziari (separazioni e divorzi) riguardano direttamente circa 380.000 persone ogni anno, senza tener conto dei figli. Le separazioni ed i divorzi contenziosi nel 2017 sono stati ben 190.000 (Dato ISTAT per l'anno 2017: n. 98.461 separazioni e 91.629 divorzi).

[2] Atti del convegno organizzato dal gruppo famiglia della A.N.M. a Roma il 3 giugno 2003, *Viaggio nei giudizi di separazione e divorzio. Come attuare un processo ragionevole*. Il convegno riportava le conclusioni di un'indagine che l'A.N.M. aveva condotto nel 2002 presso tutti i tribunali d'Italia attraverso la distribuzione di un questionario, con cui si cercava di indagare le prassi adottate.

[3] Il Consiglio Superiore della Magistratura ha organizzato un ciclo di corsi e seminari tra 2005 e il 2007. L'AIAF (Associazione Italiana Avvocati della Famiglia) ha pubblicato nel 2008, 2009 e 2011 tre numeri monografici della sua Rivista specificamente dedicati al tema degli assegni.

[4] Governatori - Maltagliati - Marliani - Pacini - Pilla, *Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio - un approccio interdisciplinare tra diritto, statistica ed economia*, Giuffrè, 2009. Veniva affermato «*Ebbene, dalla ricerca condotta dalla ANM e dalle riflessioni emerse dai seminari organizzati dal CSM, risultarono orientamenti giurisprudenziali estremamente difformi…Tanto difformi, da poter certamente indurre il cittadino comune, di fronte a decisioni così diversificate nella giurisprudenza di merito, a dubitare dell'esistenza di una medesima disciplina legislativa, o comunque di un diritto legislativo certo, quale substrato delle decisioni stesse*».

paio di anni mi lasciai guidare dal mio (personale) **buonsenso** e dal mio equilibrio. Ma non ero soddisfatto. Rimanevo insoddisfatto anche del mio buonsenso, in quanto era pur sempre soggettivo, autoreferenziale, così come quello di tutti gli altri giudici della Lombardia ai quali mi ero, inutilmente, rivolto[5].

6. I due profili davvero importanti

In otto anni ho trattato circa 3000 pratiche di separazioni e divorzi e mi è apparso presto chiaro che, al di là delle ipocrisie, gli unici punti davvero importanti per i coniugi sono due: la **paura** del futuro per la riduzione del proprio **tenore di vita** e **l'incertezza** sulle **decisioni** relative alla ripartizione delle risorse.

7. La paura e l'incertezza

Entrambi i coniugi sono, innanzitutto, spaventati per la ineluttabile prospettiva della riduzione del loro tenore di vita e del dover cambiare le certezze acquisite nella convivenza matrimoniale. Si può dire, in buona sostanza, che vi è il "**terrore dell'impoverimento**" che crea ansia e angoscia[6].
Questa angoscia mina tutti i rapporti relazionali tra i coniugi che non riescono a estrinsecarsi se non si risolve o comunque viene avviato a soluzione, per primo, il problema della ripartizione delle risorse.
Il secondo elemento è l'incertezza e **l'imprevedibilità** della **decisione** del giudice.
I due fattori di crisi (angoscia e incertezza) sono aggravati dal fattore "tempo" che dilata, anche per anni, i momenti decisionali definitivi del processo.

8. Una chiave di soluzione

La ricerca operativa che io e il mio gruppo di lavoro (mi occupo di informatica applicata al diritto dal 1970) abbiamo condotto nel settore delle separazioni e divorzi ci ha quindi portato a cercare, attraverso l'uso di **strumenti informatici**, una chiave di soluzione. Non bastava buonsenso, non bastava la buona volontà delle parti e dei giudici, ma occorreva risolvere il nodo fondamentale del problema: individuare un criterio di determinazione. È fondamentale trovare dei **parametri obiettivi** per determinare la ripartizione delle risorse.
Non era però una cosa facile e rilevai che negli anni precedenti vi erano già stati in Italia vari tentativi per individuare un qualche metodo[7].

9. Parametri obiettivi

L'esperienza informatica ha portato me e il mio gruppo di lavoro a scegliere, tra i vari possibili, un punto di **riferimento** ritenuto affidabile e **obiettivo** e, soprattutto, svincolato da semplici criteri di buon senso soggettivo o di convinzioni ideologiche.
La scelta non si è basata sulla predeterminazione degli importi ritenuti necessari ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni ma piuttosto sull'individuazione delle **percentuali di ridistribuzione** del complessivo reddito familiare in relazione alle rispettive capacità economiche dei coniugi[8].

---

[5] La ricerca, da parte del giudice, di un equo punto di equilibrio non è affatto univoca. Entrano in gioco elementi culturali, di esperienza collettiva o individuale, di emotività, e finanche moraleggianti. Nelle vicende giudiziarie accade sovente che nell'esame concreto dei casi non viene neppure indicato nei provvedimenti decisori il rapporto percentuale tra i rispettivi redditi dei coniugi. Nella pratica forense le valutazioni generiche fatte dai giudici, prive di riferimenti obiettivi, vengono ironicamente definite "*a sentimento*" (*id est*… "*a casaccio*").

[6] Francini, *Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata*, Franco Angeli, 2014.

[7] Il giudice Piero Calabrò a Monza aveva realizzato delle **tabelle cartacee** che avevano il pregio di indicare percentuali tendenziali di contribuzione, ma che erano puramente manuali e molto rigide nelle previsioni.

[8] In pratica le misure sono state individuate nell'analisi dei comportamenti concretamente tenuti delle parti nelle separazioni e divorzi consensuali, analizzando le percentuali dei rispettivi redditi che le parti si riconoscevano spontaneamente come eventuale "integrazione".
L'idea di base è stata quella di rilevare la misura dalla realtà sociale e dalla metodica rilevazione dei dati economici e moneta-

Il problema è proprio questo. Determinare i punti di squilibrio delle percentuali ed un "equo" punto di riequilibrio. Tali percentuali, sono state ricavate dalla rilevazione metodica di un gran numero di casi (concreti) di **separazioni consensuali**, valutate come il più affidabile parametro di riferimento per i nuovi assetti economici[9]; tali operazioni che hanno consentito di verificare e quantificare anche la tendenziale variabilità delle percentuali in rapporto all'entità del reddito (progressivamente "regressive" all'aumentare di redditi).

10. La determinazione dell'«equità media»

Dall'analisi di comportamenti sociali liberamente tenuti e condivisi si sono rilevati i livelli di **equità media** attraverso l'analisi dei "*big data*"; si tratta, in buona sostanza, della metodologia dell'intelligenza artificiale: analizzare i dati del passato, elaborarli secondo un modello matematico, depurare il modello dai dati non affidabili (c.d. mediana) e ricavarne le regole della equità tendenziale applicabile alle controversie future.
Abbiamo quindi "costruito" delle **tabelle** di riferimento che, in relazione ai redditi dell'uno e dell'altro, individuavano il tendenziale punto di riequilibrio per il coniuge meno favorito (e, di conseguenza, per i figli).

11. La novità del metodo e l'interesse del Foro

Ho cominciato a usare queste tabelle nelle separazioni contenziose e mi sono accorto che tutti i partecipanti al processo (coniugi e loro avvocati) erano non solo incuriositi ma anche "rassicurati" dalla esistenza di parametri di orientamento **obiettivi** che non li esponevano a soggettive e imponderabili valutazioni.
I protagonisti delle vicende coniugali hanno cominciato ad **apprezzare** la uniformità delle decisioni e, soprattutto la **prevedibilità**, in un momento anticipato rispetto alla comparizione personale delle parti, dei riferimenti economici.

12. I benefici raggiunti

Si è generato un circuito virtuoso; gli avvocati hanno riconosciuto che l'esistenza dei **criteri obiettivi predeterminati** favoriva la comprensione dei loro clienti e il raggiungimento di soluzioni concordate.
Talune obiezioni hanno, però, sostenuto che non fosse "etico" che un giudice affidasse a un algoritmo la propria decisione. Ricordo di aver ribadito, in varie occasioni, che un algoritmo prevedibile e trasparente è molto più "etico" di un'affermazione apodittica, priva di motivazione e basata su concezioni personali delle relazioni familiari.
Ulteriore vantaggio, conseguenza dei primi due, è stato quello di ridurre drasticamente i tempi di attesa per intavolare trattative, avendo individuato i punti di riferimento di massima.
In tal modo si raggiungono vari benefici:

1. si riduce l'area della **incertezza** delle quantificazioni, offrendo metodi obiettivi, uniformi e condivisi;
2. si può dare una risposta **all'ansia** di sapere quali saranno le disponibilità economiche per il **futuro**;
3. si **riducono i tempi** per il raggiungimento degli obiettivi 1) e 2).

---

ri desumibili dai procedimenti consensuali. Si è partiti dalla considerazione che gli assegni di mantenimento concordati direttamente dalle parti sono statisticamente i più coerenti con la sistemazione economica del nucleo familiare che si separa e, per questo motivo, i più idonei a individuare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze. I dati raccolti sono stati elaborati attraverso funzioni aritmetico-matematiche che hanno permesso di creare una "tabella" in cui sono state armonizzate le dispersioni statistiche (in pratica i valori che si discostano troppo dalle medie); la funzione matematica ha espresso una tabella (ad andamento progressivo) che ha indicato in termini quantitativi rigorosi i punti di riequilibrio (differenziati in relazione al variare dei redditi) tali da assicurare un riequilibrio dinamico tra i redditi rispettivi dei coniugi.
I parametri di riferimento ricavati dal lavoro di analisi dei procedimenti "consensuali" sono stati trasfusi in regole (racchiuse in tabelle) che si è potuto applicare ai corrispondenti procedimenti contenziosi.

[9] La composizione di interessi tra i due coniugi, attraverso l'opera di mediazione con i rispettivi legali, è - per così dire - **spontanea** e rappresenta una affidabile dinamica concreta di meccanismi di riequilibrio economico tra coniugi.

13. Il metodo D'Aietti e il programma informatico ReMida Famiglia

La ricerca operativa si è sostanziata in due profili distinti:
Un **primo** profilo **metodologico** culturale (ormai denominato "**metodo D'Aietti**"[10]) è consistito nell'ideazione, nelle rilevazioni, nella metodologia di analisi dei dati, nella creazione di algoritmi concettuali e nella loro applicazione. Sono state così create scale di graduazione e tabelle dinamiche; va notato che i risultati del metodo sono utilizzabili anche soltanto come modelli e tabelle cartacee e senza l'utilizzazione di alcun *software*.
Il **secondo** profilo operativo è stato quello di rendere più agevole l'attività di applicativa del metodo con la messa a disposizione di un **"sistema" informatico** che vivificasse e rendesse facilmente utilizzabile i numerosi calcoli collegati al "metodo D'Aietti".
Così è nato **ReMida Famiglia**[11] servizio di consulenza giuridica legale che mette a disposizione di tutti gli operatori nel settore della "famiglia" un potente strumento diagnostico attraverso di un *software* applicativo *online*.
Si tratta di un sistema[12] che fornisce concreti elementi di riferimento, indicando una serie di criteri di "equità ragionata".

14. La impostazione dei problemi economici

Un dato di esperienza giudiziaria. Quando viene formulata, autorevolmente, una ipotesi di **accordo economico** che venga anche percepita dalle parti in conflitto come la più verosimile ed equilibrata, si nota una **maggior fluidità** di tutte le altre questioni interpersonali.
È stato evidenziato che un suggerimento di un criterio economico basata su elementi obiettivi non si limita a facilitare un calcolo. Può, soprattutto, servire a facilitare un negoziato tra i *partner*, smussare gli angoli, alleviare le passioni e conflitti di interessi, a far esaminare il problema da un punto di vista differenziato rispetto a quello individuale[13].
Risolti (o quantomeno ben chiariti) i termini economici si è notato, nell'esperienza giudiziaria, che le controversie sui tempi di permanenza dei figli, sulle frequentazioni, sulla ripartizione delle spese straordinarie trovano soluzioni molto più facili e **in tempi** molto più **contenuti**.
Un dato che deve far riflettere: nella nostra indagine abbiamo interpellato 30 avvocati esperti di diritto matrimoniale e tutti, nessuno escluso, ci hanno riferito che **la prima domanda** che ciascun coniuge rivolge loro riguarda l'assegno di mantenimento che dovrà versare o potrà ricevere.

15. L'utilizzazione del metodo delle tabelle della famiglia nel settore giudiziario

I tribunali non appaiono particolarmente inclini a utilizzare **metodi di calcolo** per gli assegni di mantenimento coniugale e per i figli.
Una delle obiezioni più frequenti è basata su una asserita **rigidità** di sistemi di calcolo che non permetterebbero di adattare le aride regole matematiche alla realtà delle vicende da prendere in considerazione.
Secondo altre considerazioni critiche i sistemi automatici non potrebbero tenere in considerazione la ricchezza di tutti i molteplici elementi che entrano in gioco nelle controversie familiari. La **complessità** delle situazioni del diritto di famiglia non consentirebbe, secondo questa tesi, di creare degli algoritmi affidabili.

---

[10] Una analisi del percorso metodologico in *Rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano*, anno 2016-2017, pp. 67-74, *Un sistema informatico di consulenza giuridica per gli assegni di mantenimento nelle separazioni e divorzi*.
[11] Morelli C., *Prevedibilità degli assegni di mantenimento: il caso ReMida Famiglia* in *Altalex, Avvocato 4.0*, 3 dicembre 2018, *http://www.altalex.com/documents/news/2018/12/03/assegni-separazioni-e-divorzi-algoritmo*.
[12] Il sistema informatico ReMida Famiglia, è pubblicato dalla ReMida Editrice Giuridica (*www.remidafamiglia.com*) che ne distribuisce le licenze di utilizzazione.
[13] Licata P., *ReMida Famiglia, come la tecnologia aiuta l'avvocato divorzista*, *Formiche.net*, 22 novembre 2018 - *https://formiche.net/2016/11/remida-famiglia-come-la-tecnologia-aiuta-lavvocato-divorzista/*.

Inoltre, i giudici affermano di essere contrari a utilizzare sistemi che suggeriscono valori di riferimento che possano **condizionare** la libera **determinazione** dei casi a loro sottoposti.
Taluni paventano anche che l'applicazione di regole matematiche potrebbe condurre i giudici ad una deplorevole **pigrizia** di valutazioni.
In diversi casi alcuni tribunali hanno esplicitamente affermato che non intendono pubblicare delle tabelle di riferimento per casi *standard*.
Questa ritrosia nella utilizzazione dei criteri appare collegata alla ritenuta opportunità di non divulgare criteri di riferimento che vengono ritenuti come esclusivamente "interni" e "riservati" e che se pubblicati potrebbero dare adito a pericolose richieste di dar conto, in singoli casi, delle specifiche ragioni per cui ci si sia discostati dai criteri *standard*.
Va notato, per contro, che un atteggiamento entusiastico è stato tenuto per la formulazione e da adozione delle tabelle del danno biologico. In tale settore è stato decisivo l'apporto mediatico delle imprese assicurative che hanno promosso e propugnato la larga applicazione di criteri predeterminabili[14].

16. Una visione comparativa nel mondo dell'utilizzo di sistemi informatici per la Famiglia

In alcuni **Paesi europei** vi sono delle normative di riferimento che rendono più facile per i mediatori impostare, fin dall'inizio, la risoluzione delle questioni economiche con dati obiettivi; in quei Paesi le quote da pagare per il sostegno dei figli sono infatti individuate da tabelle ufficiali. Questi dati obiettivi costituiscono un sussidio per i mediatori che possono indicarli alle parti.
In **Germania** sono usate da molti anni le cc.dd. tabelle di Düsseldorf; nel **Regno Unito** il *child support agency* fornisce un calcolatore che indica, in base a criteri prestabiliti, l'impegno economico del genitore che non convive con il figlio minore; in **Francia** nel 2010 sono state approvate dal Ministero della giustizia delle tabelle *standard* (limitate ai figli) a cui i giudici possono far riferimento, anche se non sono obbligati a utilizzarle.
In **Belgio** un sociologo (Renard) ha realizzato delle tabelle indicative che, dopo molti contrasti ideologici, recentemente sono stata ritenute un "criterio affidabile" da parte della Corte d'Appello di Liegi.
Sistemi di supporto di questo tipo, basati anche su normative ufficiali statuali, sono da anni ampiamente utilizzati in **Canada**, **Australia** e **Nuova Zelanda** ed anche negli **USA**.

17. La individuazione di criteri obiettivi e la mediazione

La mediazione familiare sta acquisendo sempre più consenso tra gli operatori e presenta importanti vantaggi: non è formalmente regolamentata ed è svincolata da precetti e discipline specifiche[15].
L'obiettivo finale del processo di mediazione familiare è quello di far raggiungere accordi di separazione o divorzio sia per i figli minori sia per i rapporti economici.
Il mondo della **mediazione** consente di utilizzare al meglio le metodiche algoritmiche che valorizzino la **prevedibilità** e la (relativa) certezza di riferimenti economici, molto meglio del contesto giudiziario conflittuale.
La mediazione familiare può utilmente intervenire in diversi momenti e fasi della crisi coniugale:

[14] Cendon - Negro, *Danno biologico e tabelle milanesi*, Giuffrè, 2011.
[15] La l. n. 54/2006, successivamente modificata dall'art. 55, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
"337-octies - 2. *Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione nei provvedimenti di cui all'art. 337*-ter *per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*".
La l. n.162/2014 dispone che "*la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della separazione personale, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio*". L'art. 6 dispone altresì che "*Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori*".

1. quando i *partners* decidono di separarsi, prima ancora di contattare l'avvocato;
2. quando, contattato l'avvocato, vengono inviati ad un mediatore nella fase preliminare;
3. da parte degli stessi avvocati nelle fasi di trattative preliminari;
4. quando è pendente il procedimento di separazione, su invito del giudice;
5. dopo l'emanazione del provvedimento di separazione;
6. nella in fase di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione;
7. nella fase del successivo divorzio.

Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da problematiche specifiche e l'approccio va adeguatamente differenziato.

18. I metodi delle mediazioni familiari e il profilo economico

Non è questa la sede per analizzare le diverse metodiche che le varie scuole della mediazione familiare utilizzano per impostare un percorso di analisi e di evoluzione interpersonale[16].

Va comunque notato che tutte le metodologie di percorso di mediazione distinguono nettamente la dimensione interpersonale ed emotiva da quella economico-patrimoniale, separando nettamente la gestione dei due profili, posticipando la trattazione delle questioni economiche o addirittura rimettendole alla competenza legale-giuridica degli avvocati.

Questo approccio appare abbastanza comune a tutte le varie tecniche e scuole di formazione.

Eppure, proprio dalla mia esperienza di giudice della famiglia rilevo che l'aspetto economico costituisce un macigno di dimensioni enormi che domina, condiziona e determina le problematiche relazionali.

Se non si affronta la parte economica le ansie dei coniugi rimangono inespresse e ipocritamente riservate a un momento e a operatori diversi dal mediatore. Eppure tutti comprendono che gli aspetti relazionali che riguardano i figli sono sempre strettamente correlati all'entità dell'assegno di mantenimento per loro e alla ripartizione delle spese straordinarie; per non parlare dell'assegnazione della casa coniugale, di primaria valenza economica per i coniugi.

19. Le scuole di mediazione: riservare la parte economica ad un momento finale

È già stato osservato che le varie scuole di mediazione normalmente riservano a un momento separato e successivo l'aspetto economico: ciò deriva essenzialmente da due fattori.

Il primo è che la preparazione dei mediatori della famiglia è di tipo psicologico e nessun operatore di tale settore ha le competenze per affrontare gli aspetti economici; il profilo economico è spesso trattato ai soli fini dell'individuazione dei bisogni ma senza alcuna prospettiva di una ipotesi di soluzione.

Il secondo fattore è legato all'impostazione più tradizionale del ruolo del mediatore: figura che non giudica e non si sostituisce ai protagonisti ma li indirizza e li supporta in una relazione che resta sempre e soltanto dei coniugi.

20. Rivedere l'impostazione cronologica

Va nondimeno riconosciuto, però, che nei percorsi della mediazione rinviare a un momento successivo la chiarificazione degli aspetti economici e della ripartizione delle rispettive risorse costituisce un grave limite del complessivo percorso interrelazionale. Un'efficace soluzione

[16] Le metodologie più note, nella mediazione familiare, si distinguono per la metodologia di approccio (Sistemica, Strutturata, Facilitativa, Relazionale) e per le specifiche impostazioni che sono state loro impresse da alcuni noti Autori che ne hanno personalizzato alcuni modelli (Modello Coogler, modello Haynes, modello Irving-Benjamin).
Le scuole e i Centri di mediazione familiare in Italia si rifanno fondamentalmente a taluni dei modelli di riferimento. I più noti e risalenti sono il centro GeA di Milano, il Centro per l'Età evolutiva di Roma, il mitico centro della USL 41 di Milano, l'AIMEF (Associazione Italiana Mediatori familiari), A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari), Si.mef (Società Italiana di Mediatori Familiari), AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), il C.R.I.S.I. di Bari, il CREDOMEF in Emilia Romagna, ASSOMEF e ENAMEF di Roma, SpazioMEF di Milano.

al problema potrebbe essere che il mediatore anticipi l'analisi delle rispettive posizioni economiche in maniera da costruire, fin dall'inizio, un quadro di riferimento economico.
Il problema metodologico successivo è che il mediatore, per la sua preparazione, non possiede sufficienti competenze nel settore legale per poter indirizzare in modo affidabile le parti verso un qualche scenario di ripartizione delle risorse economiche.
Va, comunque notato, che una tale competenza, in mancanza di sistemi di riferimento univoci e obiettivi, non la posseggono neppure i legali.
L'anticipazione delle problematiche economiche ben può essere svolta all'interno del processo di mediazione qualora vengano adoperati strumenti diagnostici obiettivi che aiutino a disinnescare il conflitto. In tal modo una fase di valutazione economico-patrimoniale potrebbe essere efficacemente svolto dallo stesso mediatore.

21. La preparazione del mediatore e l'aspetto giuridico-legale

L'opportunità di anticipare nella fase della mediazione stessa, una valutazione, sia pur preliminare, della situazione economico-patrimoniale e poi indicare possibili ed equilibrate linee di soluzioni, si scontra con il fatto che i mediatori non sono dotati di preparazione giuridico-legale che permetta loro di impostare una ipotesi di ripartizione delle risorse (tradizionalmente destinate ai legali).
In pratica si genera un corto circuito negativo: il mediatore non imposta la questione economico-patrimoniale legale; le parti conducono su un altro piano (anche cronologicamente svincolato) le questioni economico; la mediazione, va stancamente avanti, ma appare sostanzialmente bloccata senza che venga affrontata la irrisolta paura del futuro economico.

22. Strumenti diagnostici

Un'analisi preventiva della situazione economica patrimoniale può, comunque, essere eseguita anche dal mediatore. Le varie metodologie della mediazione prevedono, difatti, la compilazione di alcuni prospetti cartacei.
Per un mediatore professionista, che però non abbia competenze legali, i problemi operativi successivi alla semplice compilazione sono due: 1) la eventuale non veridicità delle situazioni economico-patrimoniali dichiarate; 2) la difficoltà di elaborare i dati ottenuti per trasformarli in valori concreti di mantenimento mensili, così da tener conto delle proporzioni reddituali e di tutte le altre condizioni.
La non veridicità dei valori dichiarati non è risolvibile dal mediatore (ma non lo è neppure per un esperto legale).
Invece per valutare l'impegno economico periodico di sostentamento monetario possono essere utilizzati i moderni strumenti tecnologici di "diagnosi predittiva legale" che ormai sono stati recentemente messi a punto e sono disponibili nel settore delle controversie familiari.
Una recentissima pubblicazione[17] dell'Editore Giappichelli ha fatto il punto dei vari *software* italiani che sono stati sviluppati[18] per la deter-

[17] Al Mureden E. - Rovatti R., *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale,* p. 432, Giappichelli, 2020. Nel volume, per la prima volta in Italia, si analizzano ed esaminano comparativamente le varie realizzazioni informatiche nazionali della misura degli assegni di mantenimento.

[18] Il volume analizza i vari sistemi informatici che (in Italia) sono stati realizzati. Oltre al sistema ReMida Famiglia che è stato realizzato dall'autore del presente articolo, vengono analizzati altri sistemi di calcolo: il sistema c.d. Palermo realizzato dal magistrato dr. Piraino A. basato su percentuali tendenzialmente fisse. il MOCAM è stato realizzato a Firenze dai professori di statistica Maltagliati M. e Marliani G., la cui impostazione, sinteticamente, è basata sull'analisi dei consumi per tipologie famiglie tipo, corretti con le scale di equivalenza e le aree di residenza. Il metodo SAM (Stima assegni di mantenimento, realizzato da Rovatti R., docente dell'Università di Bologna) adotta dei valori ricavati da indicatori della Banca d'Italia sui consumi delle famiglie e la percentuale della quota di reddito destinata ai consumi. In buona sostanza ciascuno dei criteri adottati nei sistemi informatici si basa su una impostazione di metodo basato su criteri oggettivi; ovviamente ciascun sistema tende ad affermare la bontà del proprio "metodo". Si tratta per tutte di pregevoli realizzazioni, frutto di complesse ricerche operative, espressioni di un innovativo "pensiero computazionale" che comincia a far capolino nel mondo della innovazione giuridica.

minazione dei contributi economici nelle vicende di separazioni o divorzi e che sono disponibili, come innovative tecnologie di intelligenza artificiale.

ReMida Famiglia è il sistema informatico di consulenza giuridica basato sul predittivo "metodo D'Aietti" che si colloca nel settore della nuova **informatica predittiva** (il modello matematico previsionale è il "cuore" del sistema) e rende agevole ottenere le elaborazioni fondamentali idonee ad avviare la negoziazione economica.

Infatti, una basata su elementi sommari può costituire la base per l'utilizzazione di strumenti diagnostici che possano individuare punti di riferimento affidabili, obiettivi sui quali impostare una prospettiva di soluzione economica, riservando ad un momento successivo il dettaglio e l'analisi delle rispettive controversie.

L'indicazione però di scenari che facciano riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse (anche se delle stesse si possa fare una contestazione) serve a indirizzare le parti su possibili scenari di ripartizione delle risorse che siano basati su esperienze di casi simili e che abbiano una prospettiva di prevedibilità.

23. Metodi per individuare l'aspetto economico-patrimoniale

Tutti i metodi di mediazione familiare prevedono, nei loro percorsi, una fase di negoziazione che comporta una analisi della situazione economico-patrimoniale.

Questa analisi viene condotta attraverso prospetti cartacei che vanno compilati dalle parti, ma sui quali il mediatore non possiede specifiche competenze giuridico legali; di conseguenza è altamente improbabile che sinora il mediatore potesse autonomamente impostare una negoziazione anche sotto il profilo economico. Eppure è questo il nodo decisivo: avere la capacità di intaccarlo per poter prospettare le risoluzioni è l'obiettivo dei mediatori.

La disponibilità, solo in tempi recenti, di *software* di consulenza giuridico-legale permette al mediatore, che sinora ne era impossibilitato, di affrontare autonomamente questo groviglio ed impostare le linee di soluzione con migliori possibilità di successo rispetto al passato.

24. Utilizzazione di sistemi di diagnosi legale

Sistemi digitali di diagnosi economico-legale[19] possono essere proficuamente adoperati nei **percorsi di mediazione** anche da mediatori che non abbiano una competenza strettamente giuridico-legale.

Il sistema informatico fornisce un'aura di modernità tecnologica, garantisce l'autorevolezza delle soluzioni, certezza, obiettività, neutralità.

L'utilizzazione di strumenti di analisi e predittività permette, attraverso algoritmi messi a punto da specialisti (non perfetti, ma affidabili), di offrire scenari verosimili e praticabili.

Il mediatore che si avvalga di un sistema informatico, riesce ad ottenere, con un impegno contenuto, una prima veloce **diagnosi** preventiva della entità della ripartizione economica.

È proprio questa prospettazione di valutazioni obbiettive e neutrali che ha, di per sé, una funzione terapeutica e che aiuta decisamente a disinnescare o ridurre significativamente le tensioni collegate alla paura e all'incertezza.

Individuare ipotesi di soluzione permette alle parti di affrontare con maggiore predisposizione il percorso di evoluzione interpersonale.

25. Il mediatore familiare e le modalità di utilizzo di sistemi diagnostici economici

L'opera del mediatore familiare, che intenda avvalersi di un sussidio diagnostico nel settore economico, consiste innanzitutto nel sollecitare le parti a fornire e raccogliere dei dati (in questa fase con normali **prospetti cartacei**) e, in un momento successivo a cooperare con loro nell'assistere al loro inserimento.

[19] Per una panoramica della innovazione legale in Italia e delle *startup* innovative nel settore legale può trovarsi in una mappa pubblicata da LegalTech Italia: *https://www.legaltechitalia.eu/maps/*.

La cooperazione degli *ex partners* nella fase dell'inserimento dei dati, anche se può apparire alquanto laboriosa, costituisce dal punto di vista emotivo, un momento di opportuna partecipazione di ciascuna delle parti alla **costruzione** di una sorta di **radiografia** dell'unico sistema economico della *ex* famiglia. Collocare topograficamente le varie voci di valori economici, all'interno di un sistema che in quel momento è per loro ignoto, rappresenta un importantissimo momento di cooperazione emotiva alla costruzione. La partecipazione riduce notevolmente il fenomeno del disconoscimento del progetto economico di ripartizione che viene fuori alla fine dell'inserimento dei dati.
Il mediatore svolge una funzione di "**facilitatore**" e senza alcuna analisi valutativa o critica dei contenuti.
Il sistema informatico, ovviamente deve essere semplice da usare e deve aiutare a indicare, con una impostazione guidata, i percorsi di inserimento dei relativi valori.
I dati da inserire sono esclusivamente quelli dei **redditi** e dei **patrimoni** e vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 12-14, a seconda delle complessità della situazione.

26. La funzione svolta dal sistema informatico

Nel percorso di mediazione lo strumento diagnostico informatico si presenta del tutto armonico al contesto, in quanto possiede strutturalmente proprio i caratteri di **neutralità** e **obbiettività**, che sono peculiari proprio della funzione del mediatore che eventualmente intenda avvalersene.
Si può dire che lo strumento, con la cooperazione delle parti, svolga funzioni di auto-diagnosi.
L'inserimento dei dati occupa un arco temporale di circa 3-4 minuti.
Senza interventi ulteriori il sistema di consulenza digitale esegue all'istante (1-3 secondi) una serie di **calcoli** interni[20] presentando dei **prospetti** di facile lettura, con ampie spiegazioni; è possibile variare uno o più elementi e presentare alle parti più scenari.
In pratica nel giro di pochi secondi possono essere stampati tre distinti prospetti (rispettivamente di 1, 2 e 6 pagine, con diversi gradi di approfondimento) che, pur non avendo alcun carattere decisorio, permettono alle parti di avere dei valori tendenziali di riferimento che possono costituire una efficace base per una negoziazione.

27. I vantaggi di un sistema diagnostico di consulenza giuridica

Il sistema di consulenza informatica si basa su opzioni di base costruite in conformità con la legge e che tengono in considerazione i principi indicati dalla giurisprudenza che viene costantemente aggiornata.
La indicazione degli importi tendenziali di contribuzione viene fatta con **specifici calcoli** e non approssimativamente. Questi calcoli migliorano il livello di **oggettività**. Il metodo implementa un ragionamento di tipo matematico che permette una neutralità dell'approccio nei confronti dei coniugi. Portano a risultati meno arbitrari e meno divergenti, e quindi più equi e più prevedibili.
Il metodo si basa su considerazioni scientifiche che riescono a individuare valori uniformi e omogenei, variabili in relazione alle effettive risorse disponibili.
Il metodo è sufficientemente semplice e flessibile, consente di trovare un equilibrio tra "giusto" e "gestibile", è comprensibile e consente un calcolo rapido.

[20] Il sistema ReMida Famiglia rapporta tutti i redditi a valori mensili; calcola direttamente il reddito virtuale degli immobili; determina i redditi disponibili; indica dei valori tendenziali di riferimento per l'assegno di separazione; determina l'esatta incidenza dei risparmi fiscali e degli oneri. Questa funzione della determinazione dell'incidenza fiscale permette di calcolare esattamente la differenza tra l'onere puramente nominale dell'assegno erogato al coniuge e quello reale al netto del risparmio fiscale. Si tratta di calcoli complessi che vengono messi a disposizione dell'utilizzatore in prospetti di facile lettura.

28. Conclusioni

Vi sono buone ragioni perché la tradizionale metodologia delle tecniche della mediazione di rinviare le questioni patrimoniali ad un momento successivo venga corretta, **anticipandone** lo svolgimento.
Il mediatore può impostare le questioni economiche patrimoniali avvalendosi di **strumentazione** informatica giuridica di consulenza giuridico-legale che, senza sostituire una specifica attività degli avvocati, aiuti le parti ad impostare, in termini essenziali, paletti di riferimento delle loro questioni, fornendo al contempo uno scenario di **ripartizione** delle risorse.
Va individuato nel settore della mediazione l'inserimento di uno specifico modulo che si avvalga di strumentazione **diagnostica** per determinare in prima approssimazione i punti di riequilibrio economico.
Un tale intervento potrebbe interessare sia le **scuole** di formazione nell'ambito dei vari modelli di mediazione, sia corsi di aggiornamento specifici per mediatori già formati che intendano aggiornarsi sulle nuove metodiche e sui vantaggi che possono essere apportati da questi strumenti diagnostici.

** già Presidente del tribunale di Sondrio, docente a contratto di Informatica Giuridica*

Bibliografia

Al Mureden E. - Rovatti R., *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale*, (con contributo di D'Aietti G.) Giappichelli, 2020.

A.N.M., *Viaggio nei giudizi di separazione e divorzio. Come attuare un processo ragionevole*, Atti del Convegno, Roma, 3 giugno 2003.

Coogler O.J., *Structural mediation in divorce settlements*, Lexinton Books, London, 1984.

Corsi M. - Sirignano C., *La mediazione familiare, Problemi, prospettive, esperienze*, Vita e Pensiero, 1999, Milano.

D'Aietti G., *Un sistema informatico di consulenza giuridica per gli assegni di mantenimento nelle separazioni e divorzi*, 2017, Rivista del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, Studi e commenti, 2016-2017.

D'Aietti G., *ReMida Famiglia, sistema di consulenza giuridica*, ReMida Editrice giuridica s.r.l., 2016, *www.remidafamiglia.com*.

Francini, *Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata*, Franco Angeli, 2014.

Governatori - Maltagliati - Marliani - Pacini - Pilla, *Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio - un approccio interdisciplinare tra diritto, statistica ed economia*, Giuffrè, 2009.

Hynes J.M., Buzzi I., *Introduzione alla mediazione familiare*, Giuffrè Editore, 2012.

Irving H. - Benjamin M., *Therapeutic Family Mediation: Helping Families Resolve Conflict*, 2011.

Licata P., *ReMida Famiglia, come la tecnologia aiuta l'avvocato divorzista*, di *Formiche.net*, 22 novembre 2018, *https://formiche.net/2016/11/remida-famiglia-come-la-tecnologia-aiuta-lavvocato-divorzista/*.

Morelli C.B., *Prevedibilità degli assegni di mantenimento: il caso ReMida Famiglia*, in *Altalex, Avvocato 2.0*, 2018, *https://www.altalex.com/documents/news/2018/12/03/assegni-separazioni-e-divorzi-algoritmo*.

Maglietta M., *L'affidamento condiviso dei figli*, 2006, Franco Angeli, Milano.

Parkinson L., *La mediazione familiare. Modelli e strategie operative*. (Edizione italiana a cura di Marzotto C.,) Londra, Erickson, 2013.

Scaparro F. - Vendramin C., *Pianificare le relazioni familiari, tecniche ed esperienze di mediazione familiare,* Erikson, 2018.

Soana V., *Quali contenuti teorici per il primo colloquio?* in *Quaderni di counseling*, n. 7, Anno 6, 2008, pp. 17-39, J.E.R. Genova.